



Settore S3 - Ambiente - Transizione Ecologica - Servizio Pianificazione e gestione verde - parchi

IL VERDE URBANO, PUBBLICO E PRIVATO, È UN PATRIMONIO DI TUTTI!

Aiuta a ridurre l'inquinamento, a fronteggiare i cambiamenti climatici, protegge la biodiversità e rende la città più bella e vivibile. Il Comune di Carpi e gli altri Comuni dell'Unione Terre d'Argine hanno approvato il nuovo Regolamento del Verde Pubblico e Privato per garantire la cura degli alberi e degli spazi verdi.

SINTESI DEL REGOLAMENTO D'USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.

***"Vinciamo la sfida...
Rispettiamo le regole!"***

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°16 del 7/3/2024

Le tutele


Scopri se il tuo albero è tutelato, lo verifichi dalla specie e dalla misura del diametro/circonferenza del tronco ad 1,30 mt dal colletto.

Art.5 - Alberature di rilievo comunale, si considerano tutelati:

- gli esemplari arborei aventi **diametro del tronco** (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) **superiore a 20 cm (63 cm di circonferenza)** appartenenti alle specie ascritte ai gruppi A, B, C e D (Allegato 3 Reg.), ad esempio: **Acero campestre, Pioppo, Olmo, Nocciolo, Carpino bianco, Frassino maggiore, Pero da fiore, Noce, Ciliegio...**
- le alberature a portamento policormico (presenza di più fusti che partono da un unico ceppo) qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate sopra.
- in deroga ai limiti dimensionali precedenti, gli alberi di nuovo impianto messi a dimora in applicazione delle norme del Piano Urbanistico Generale.
- le siepi aventi larghezza media minima di 3 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza.

Tra le alberature di interesse comunale si sottopongono a particolare tutela le **Alberature di grande rilevanza**, come di seguito individuati:

- gli esemplari arborei con diametro superiore a 60 cm (188 cm di circonferenza) per genere e specie appartenente ai gruppi A, B, C e D (Allegato 3 Reg.)
- altre alberature di particolare pregio ambientale individuate nelle tavole dei vincoli VT1 del PUG.



E' possibile effettuare potature?

“La potatura è un intervento che riveste un carattere eccezionale. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, di fenomeni ed eventi meteo che ne menomino la struttura o di situazioni particolari (ad es. posizionato in prossimità di strade od edifici), non necessita di tale intervento in quanto provvede in autonomia all’eliminazione delle parti disfunzionali o ammalate per meglio adattare la propria struttura al contesto”

- **Le potature ordinarie (art. 11):** sono sempre consentite nel rispetto del Regolamento (tagli di branche e rami di diametro non superiore a 10 cm... e si mantiene l'integrità della chioma al portamento naturale tipico delle singole specie arboree)
- **Le potature straordinarie per alberi di rilievo comunale (art. 17 c. 8):** previa presentazione di comunicazione autocertificata
- **Le potature straordinarie per alberi grande rilevanza e pubblici (art. 17 c. 9):** previa presentazione di comunicazione autocertificata corredata di relazione del tecnico competente in materia abilitato alla professione.



La capitozzatura è vietata!!



PRIMA



DOPO



E' possibile abbattere un albero tutelato?

Gli abbattimenti sono di norma vietati, art.5 comma 4, ma esistono specifiche casistiche in cui è consentito (artt. 17-19 del regolamento: alberi non più vegeti/secchi o con elevata propensione al cedimento, interferenze con edifici, linee elettriche, ecc.)

Abbattimenti urgenti (art.19): Nei casi di pericolo imminente con intervento tempestivo seguito da comunicazione al Comune.

Programmati previa autorizzazione (su suolo privato): specifiche casistiche (art.17). Compensazione per il ripristino dell'ambiente (art. 18) oppure misura compensativa economica (art.54)

Programmati previa autorizzazione su suolo pubblico: specifiche casistiche (art. 20 comma 20) Compensazione per il ripristino dell'ambiente (art. 18) oppure misura compensativa economica (art.54)



SE SI ABBATTONO ALBERI SENZA AUTORIZZAZIONE CIO' COSTITUISCE UNA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO:

SANZIONE con compensazione per il ripristino dell'ambiente (art. 18) e applicazione sanzione economica (art. 54) con valutazione danno ambientale.


Non solo l'albero, ma anche l'intorno va salvaguardato

Area inviolabile : area pari a un raggio di 1 m dalla tangente al colletto;
per le alberature di grande rilevanza l'area inviolabile corrisponde all'area di raggio 2 m;

Area di Pertinenza di un albero la proiezione a terra dello sviluppo dei suoi apparati, aereo e radicale, identificata nel cerchio avente il raggio di dimensione rapportata alla circonferenza del tronco (misurata all'altezza di 1,30 m), variabile da 2 a 9 metri (con circonferenza da <65 cm a > 250 cm)

Volume di Pertinenza di un albero è il volume del solido cilindrico determinato dalla proiezione della sua area di pertinenza al di sopra ed al di sotto della quota del piano campagna come segue:

- altezza al di sopra del piano di campagna pari all'altezza naturale dell'esemplare arboreo;
- profondità al di sotto del piano di campagna dipendente dalla circonferenza del tronco (da 1 a 4 metri)



Interventi ammessi e non nelle “pertinenze” dell’albero (Artt.5 - 6)

Le **aree e i volumi di pertinenza** degli esemplari tutelati sono oggetto di salvaguardia e pertanto non possono essere, di norma, soggette ad interventi di:

- scavo
- costruzione
- compattazione
- impermeabilizzazione
- altri che ne modifichino lo stato.

salvo che per una porzione del cilindro (aree a volume di pertinenza) pari al 25% del volume/area.

Qualora non esistano soluzioni progettuali, anche innovative, che consentano di salvaguardare l’area e il volume di pertinenza, pur rispettando lo spazio vitale minimo della pianta (area inviolabile ove è ammessa solo la manutenz. ordinaria) in **deroga** ai limiti di cui all’articolo precedente sono ammessi:

- Il **ripristino** di marciapiedi, cordoli, recinzioni e pavimentazioni non permeabili esistenti, a condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo garantendo la demolizione della porzione di pavimentazione in un’area minima di raggio 50 cm dal colletto della pianta;
- **Demolizione e ricostruzione**, senza eccedere le dimensioni esistenti di edifici o manufatti esistenti;
- Nuove **sopraelevazioni** agli edifici, ai manufatti ricadenti all’interno dei volumi di pertinenza (parte aerea) esclusivamente nei casi in cui gli interventi da realizzare non arrechino danno agli esemplari arborei, né pregiudichino il loro sviluppo futuro.
- Quando la realizzazione dei manufatti previsti all'interno delle aree/volumi di pertinenza delle piante riveste carattere di **pubblica utilità** o rientra tra gli interventi urbanistico-edilizi di **qualificazione edilizia** o **rigenerazione complessi** come definiti dalle Norme del PUG



Come si deve comportare il cittadino....

- Curare il verde di proprietà osservando le norme del Regolamento in quanto gli alberi sono un bene di interesse collettivo
- Definire la specie e misurare la circonferenza degli alberi ad altezza 1,30 mt da terra, per definire se sottoposti a tutela oppure no.
- Per gli alberi non sottoposti a tutela vale rispetto delle norme gestionali presenti nel Regolamento (criteri per la potatura).
- Manutenzione ordinaria vegetazione tutelata: sempre ammessa nel rispetto del Regolamento.
- Per alberi privati nei casi di abbattimenti previsti da norma (art. 17) provvedere a effettuare compensazioni di tipo ambientale tramite nuove piantumazioni (artt. 7 - 8 - 9 - 18).
- In presenza di interventi edilizi che interferiscono con il verde tutelato è il tecnico progettista che si occupa della corretta gestione del verde privato.
- Ripristinare tramite manutenzioni ordinarie lo stato esistente di manufatti ed edifici è sempre possibile fatto salvo il rispetto dell'art.22 per la difesa delle alberature.



Come poter collaborare per la gestione del verde urbano: le adozioni e le sponsorizzazioni

- **“Adozione”** di aree verdi e altre forme di collaborazione di cittadini, imprese, associazioni alla gestione del verde pubblico (art. 47)

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività (il Comune eroga un contributo a titolo “rimborso spese”).

- **Sponsorizzazione** di aree verdi pubbliche (art. 48)

L'Amministrazione Comunale può affidare a persone fisiche o giuridiche la manutenzione di aree a verde pubblico, interventi di sistemazione del verde o dell'arredo dei parchi, e interventi di allestimento e manutenzione delle aree verdi all'interno delle rotatorie o ad esse immediatamente limitrofe (comprese aiuole spartitraffico), tramite sponsorizzazioni, convenzioni, o altre forme di collaborazione pubblico/privato, a titolo gratuito e non.

Per ogni informazione contattare il **Servizio Verde** del Comune di Carpi
tel. 059/649130-649131-649050 o mail: manutenzione.verde@comune.carpi.mo.it



per approfondire...

https://www.terredargine.it/files/unione/pug/Allegato_1_RegolamentoVerde.pdf